

## VALUTAZIONE DEI TITOLI

La valutazione dei titoli prodotti dai candidati è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.

Ai fini della valutazione, i titoli sono suddivisi in categorie ed i complessivi 10 punti ad essi riservati sono così ripartiti:

|   |          |
|---|----------|
| 1^ categoria – Titoli di studio                     | PUNTI: 3 |
| 2^ categoria – Titoli di servizio                   | PUNTI: 4 |
| 3^ categoria – Curriculum formativo e professionale | PUNTI: 2 |
| 4^ categoria – Titoli vari e culturali              | PUNTI: 1 |

-----  
**TOTALE PUNTI: 10**

Titoli di studio: i 3 punti disponibili sono ripartiti come segue:

| Espressi in sessantesimi |    | Espressi in centesimi |     | VALUTAZIONE |
|--------------------------|----|-----------------------|-----|-------------|
| Da                       | A  | Da                    | A   |             |
| 36                       | 45 | 60                    | 75  | 0,5         |
| 46                       | 51 | 76                    | 85  | 1,0         |
| 52                       | 57 | 86                    | 95  | 2,0         |
| 58                       | 59 | 96                    | 98  | 2,5         |
|                          | 60 | 99                    | 100 | 3,0         |

Nessun particolare punteggio sarà attribuito ai titoli di studio superiori a quello richiesto per l'ammissione, in quanto saranno valutati fra i titoli vari.

Titoli di servizio e del servizio militare: i 4 punti disponibili sono ripartiti come segue:

a) Attività lavorativa prestata nella stesso servizio del posto a concorso:

(per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni)

a.1 – stessa categoria o superiore ..... punti: 0.25

a.2 – categoria inferiore ..... punti: 0.15

b) Attività lavorativa prestata in servizio diverso da quella del posto a concorso:

b.1 – stessa categoria o superiore ..... punti: 0.20

b.2 – categoria inferiore .....punti: 0.10

c) servizio militare:

in applicazione dell'art. 22, 7° comma, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le forze armate e l'arma dei carabinieri, sono valutati come segue:

- servizio effettivo prestato con grado di sottufficiale o superiore, come servizio specifico (precedente lett. a.1);

- servizio effettivo prestato con grado inferiore a quello di sottufficiale o di militare o carabiniere semplice, come servizio non specifico (precedente lett. b.1).

La copia del foglio matricolare dello stato di servizio costituisce l'unico documento probatorio per l'applicazione delle norme circa la valutazione dei periodi di servizio prestati presso le forze armate.

I servizi con orario ridotto saranno valutati, in proporzione, con gli stessi criteri.

I servizi prestati in più periodi saranno sommati, prima dell'attribuzione del punteggio.

Non sono valutati i servizi prestati alle dipendenze di ditte o soggetti privati.

### Curriculum formativo e professionale:

Nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera vita lavorativa, ivi compresi i tirocini non valutabili in relazione a norme specifiche. Vi rientrano anche le attività di

partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche come docente o relatore, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici, istituti privati, università, enti di ricerca, ecc.

Sono valutati anche i periodi lavorativi prestati presso ditte private (inerenti al posto da ricoprire).

#### Titoli vari:

Gli attestati di profitto conseguiti al termine di corsi di formazione, perfezionamento, aggiornamento, in materie attinenti le abilitazioni professionali, sono valutabili tra i titoli vari.

Sono valutabili, tra i titoli vari, gli incarichi amministrativi presso enti o soggetti pubblici, aventi per oggetto l'espletamento di attività riguardanti le materie la cui disciplina è oggetto della prova d'esame. Non saranno valutati gli incarichi per i quali il candidato abbia esibito solo il provvedimento di conferimento, senza che risulti se l'incarico stesso sia stato effettivamente espletato.

Possono altresì essere valutate le specializzazioni tecnico-manuali derivanti da specifico corso professionale e le iscrizioni ad albi professionali, se conseguenti a periodi di praticantato ed esami.

L'individuazione del punteggio da assegnare al singolo titolo viene fatta, di volta in volta, dalla commissione, con valutazione discrezionale e secondo equità, tenendo conto della validità e importanza del titolo per il profilo professionale di cui trattasi.

Alla prova orale accederanno i concorrenti che avranno riportato, in ciascuna prova scritta, una votazione non inferiore a 21/30.

Il colloquio si intende superato solo se si riporta una votazione di almeno 21/30.